

AREA TECNICA

DETERMINA N° 72 DEL 15/09/2020

OGGETTO

Revoca determina n. 66 del 24/08/2020. Ammissibilità Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'IACP per gli anni 2016-2017. Zona E. Contratto applicativo n. 255/I. CIG derivato: **73013142EB**.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che occorre revocare la determina dirigenziale n. 66 del 24/08/2020 il cui contenuto, per mero errore materiale, non si riferisce al contratto di cui si tratta nella presente determina.
- che con determina dirigenziale n. 77 del 30/08/2016 è stato approvato il progetto dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'IACP della zona E per gli anni 2016-2017 da realizzare mediante un accordo quadro di durata biennale dell'importo di € 195.000,00 oltre iva 10%;
- che con determina dirigenziale n. 103 del 21/11/2016 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro alla ditta Cosedil s.a.s. con sede in Via Algeri 96 Siracusa, che ha offerto il ribasso del 13,7855 %;
- che con la suddetta ditta è stato stipulato l'accordo quadro n. 206/I del 24/02/2017 e, dopo il primo contratto applicativo, un secondo contratto applicativo n. 255/I del 18/12/2017 dell'importo netto di € 97.500,00 oltre iva 10%;
- che il 08/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori del secondo contratto applicativo;
- che i lavori sono stati ultimati il 11/01/2019;
- che con determina dirigenziale n. 50 del 03/06/2019 è stato assunto un impegno di spesa integrativo per l'esecuzione di alcuni lavori urgenti ed indifferibili nell'ambito del contratto di cui si tratta di € 6.088,90 oltre iva;
- che in data 27/05/2020 la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 103.588,90;
- che in data 29/07/2020 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;
- che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;
- che in sostituzione degli avvisi ad opponendum è stata rilasciata una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che per i lavori in questione l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivo di pagamento da parte di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'emissione del DURC;
- che detraendo gli acconti ricevuti pari ad € 103.000,00 risulta un credito dell'impresa di € 588,90;

DETERMINA N. 72/2020

- di revocare integralmente la determina dirigenziale n. 66 del 24/08/2020 il cui contenuto, per mero errore materiale, non si riferisce al contratto di cui si tratta nella presente determina.
- di considerare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento del patrimonio immobiliare dell'I.A.C.P. della Provincia di Siracusa per gli anni 2016 - 2017 relativi alla Zona E ed al secondo contratto applicativo n. 255/I del 18/12/2017, per un importo finale netto € 103.588,00;
- di corrispondere all'impresa Cosedil s.a.s. il credito netto di € 588,90 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 124 comma 3 e dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

F.to Ing. Carmelo Uccello